



# LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## PAROLA D'ORDINE

di **Mario Napoli**

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino

La crisi economica che da anni il nostro Paese sta vivendo ha colpito con particolare intensità la professione di avvocato. Da qualche tempo giungono infatti al nostro Consiglio sempre più frequenti segnalazioni di colleghi che stentano a far fronte alle spese di studio, ai compensi dei dipendenti e dei collaboratori e a ricavare dal proprio lavoro un corrispettivo anche contenuto, ma dignitoso.

Spesso basta un cliente importante che faccia domanda di concordato "in bianco" ed il mancato incasso delle sue parcelle può metterci in crisi.

L'Ordine degli Avvocati di Torino intende promuovere un programma di solidarietà in favore

dei colleghi in difficoltà e sta mettendo a punto, non senza problemi, uno strumento di aiuto che consisterà nel chiedere ai propri iscritti di ritardare di quindici giorni l'incasso delle loro parcelle e di concentrare tutti i pagamenti (probabilmente intestato all'Associazione Fulvio Croce presso Banca Reale): in questo modo il conto corrente potrà produrre interessi da destinare a chi vive un brutto momento.

In sostanza, ogni aderente all'iniziativa chiederà ai propri clienti di bonificare il saldo delle parcelle sul conto solidarietà: le somme accreditate dai clienti verranno il giorno stesso bonificate al singolo professionista per una parte (25%, per

consentire il pagamento dell'eventuale IVA di competenza e contemporaneamente per notiziare l'iscritto dell'intervenuto pagamento), mentre il capitale sarà bonificato quindici giorni dopo. In questo modo il conto corrente dell'associazione Fulvio Croce (o dell'Ordine, il punto è ancora in discussione con la Direzione regionale delle Entrate) vedrà l'accredito ed il permanere di consistenti disponibilità finanziarie in grado di produrre interessi.

Gli importi corrispondenti agli interessi maturati nel trimestre consentiranno di aiutare i nostri iscritti in libertà ma secondo le linee guida che saranno specificate ed in totale segretezza: in altre parole gli iscritti non sapranno mai in aiuto di chi l'Associazione è intervenuta né in che misura, ma tutti sapranno ogni trimestre la consistenza della solidarietà di tutti gli aderenti.

Il Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili certificherà ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'Ordine, che le somme siano state esclusivamente finalizzate alla solidarietà.

**ANNO IV**  
**N. 2 - APRILE 2014**  
**In questo numero**

### ■ Penale

- Modifiche al T.U. Stupefacenti **Pagina 2**
- Diritto Penale Tributario **Pagina 2**
- Gratuito Patrocinio **Pagina 3**
- Codice della strada **Pagina 3**

### ■ Civile

- Rassegna in materia di condominio **Pagina 4**

La riservatezza di Banca Reale sarà assoluta, anche nei confronti dell'Associazione o di chi sarà il titolare del conto, e tutto avverrà per automatismo informatico: solo in caso di contestazioni l'istituto di credito sarà tenuto a fornire al singolo iscritto interessato i dettagli dell'operazione che lo riguarda.

Anche l'Ordine chiederà agli iscritti di bonificare la tassa annuale di iscrizione sul conto dell'Associazione Croce e rinuncerà a 15 giorni di interessi; e chiederà alla Cassa Forense di fare lo stesso, per i contributi previdenziali.

Naturalmente l'iniziativa, i cui particolari stiamo definendo non

senza fatica e difficoltà, sarà assolutamente volontaria e sarà sostenuta con una importante campagna di comunicazione e di presentazione, totem telematici ed altri momenti di promozione, web banner ed un sito dove ogni informazione verrà posta in rete in tempo reale per consentire ad ogni aderente di essere sempre al corrente dell'evoluzione del programma.

Il progetto è stato annunciato in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, ma solo noi avvocati potremmo decretarne il successo: sarà scacciare la paura fuori dalla porta dei nostri studi, e non sarà poco.

## GRAZIE PRESIDENTE

di **Tommaso Servetto**

Grazie Presidente per averci onorato con il Tuo intervento su questo modesto bollettino per presentare il Tuo meraviglioso progetto finalizzato ad aiutare i colleghi in difficoltà.

Grazie Presidente perchè con il Tuo progetto vuoi "provare" che il Consiglio dell'Ordine non è un orpello burocratico composto da tronfi soloni che ricoprono il ruolo di consiglieri per mera opportunità.

Grazie Presidente perchè con la Tua iniziativa dimostri che l'avvocatura è anche fratellanza, infatti i francesi non si chiamano "colleghi" ma "confrère" e che, come ogni buona famiglia, si ingegna per aiutare i propri componenti in difficoltà in particolar modo quando questi soggetti sono ignorati da tutti.

Prendendo spunto dal Tuo progetto, molto modestamente, proporrei un piccolo ulteriore sacrificio che, a mio avviso potrebbe generare utili da devolvere ai colleghi - non dimentichiamoci dei giovani, il nostro futuro! - in difficoltà: si potrebbe anticipare il pagamento della Cassa, nelle scadenze del 30 luglio e 30 dicembre di 15 giorni, versando l'importo dovuto su Banca Reale che provvederà a riversarlo alla Cassa Avvocati alla scadenza prevista.

Per noi sarebbe un modesto sacrificio anticipando un pagamento comunque dovuto e che possono fare tutti, ciò darebbe concretezza alle parole perchè, mi insegnava il mio saggio nonno: "Al'é mej n'agiut che un consèj" (è meglio un aiuto che un consiglio).



# Incostituzionali le pene "stupefacenti"

**Corte Cost. Sent. 12/02/2014 n. 32**

**S**i è data ampia eco alla recente sentenza della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Le motivazioni addotte a sostegno della decisione non offrono particolari spunti di discussione. I vizi rilevati nell'iter di approvazione della "Fini-Giovanardi" emergono in tutta chiarezza tanto che, osserva la Corte, lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conversione, il titolo originario del decreto-legge, ampliandone l'oggetto (originariamente previsto per il finanziamento delle Olimpiadi) ed inserendovi la modifica al Testo Unico Stupefacenti: "Ciò è indice del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto che le innovazioni introdotte con la legge di conversione non potevano essere ricomprese nelle materie già disciplinate dal decreto-legge medesimo e risultanti dal titolo originario di quest'ultimo".

Ora, lasciando a più autorevoli osservatori del funzionamento della Cosa Pubblica l'ingrato compito di spiegare ai cittadini se proprio erano necessari otto anni per accorgersi che l'approvazione di una normativa che comportava una diversa visione ed una più rigorosa valutazione dell'illecito in materia di stupefacenti non poteva né doveva realizzarsi con la stessa urgenza e celerità con cui venivano stanziati i fondi necessari allo svolgimento di quelle Olimpiadi che tanto lustro hanno dato alla nostra città, lo spirito di questa Rivista suggerisce brevi riflessioni sul quadro normativo che scaturisce dalla sentenza della Corte.

Sul punto, la Consulta è molto attenta nel chiarire che "una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate, resta da osservare che, mentre esso prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere" (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti" (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni)..." e nel ribadire che "... secondo la giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 148 del 1983, si è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem di una decisione della Corte non precludono l'esame nel merito della normativa impugnata, fermo restando il divieto per la Corte (in virtù della riserva di

## PRESCRIZIONE BREVE PER IL NUOVO 'QUINTO COMMA'

**Cass. Pen., Sez. IV, sent. 17/02/2014 n. 7363**

La intervenuta trasformazione del fatto lieve in reato autonomo fa discendere, ai sensi dell'art. 2 comma 4° c.p., effetti più favorevoli ai fini della prescrizione del reato, non dovendosi avere riguardo alla pena stabilita per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 bensì alla pena prevista dal comma 5° di tale norma.

*legge vigente in materia penale, di cui all'art. 25 Cost.) di «configurare nuove norme penali» (sentenza n. 394 del 2006), siano esse incriminatrici o sanzionatorie, eventualità questa che non rileva nel presente giudizio, dal momento che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore.*

Tutto a posto dunque? Niente affatto.

Restano sul tappeto la questione relativa ai cittadini che stanno scontando una pena inflitta secondo parametri dichiarati illegittimi, i problemi di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 non toccato dalla sentenza della Corte ma rinnovato nel recente decreto c.d. svuota carceri che non prevede la distinzione tra "droghe pesanti e leggere" ed il dovere di dare adeguata informazione ai cittadini su tutti gli effetti dell'intervento dei Giudici di legittimità.

Riguardo alla prima questione, ad avviso di chi scrive, allo stato non è possibile attivare la procedura ex art. 673 c.p.p. in quanto la norma prevede l'intervento del Giudice dell'esecuzione esclusivamente nel caso di *abolitio criminis* da parte della Corte Costituzionale, mentre la detenzione ai fini di spaccio di droghe leggere era già prevista come reato dalla precedente legge che è tornata in vigore in seguito al provvedimento in esame.

In riferimento al possesso di stupefacenti meno nocivi, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90 resterà confinata ai casi di modestissime cessioni essendo molto più convenienti i parametri minimi di pena del primo comma dell'art. 73 previsti dalla legge Russo Iervolino piuttosto che i medi o i massimi previsti al comma 5 con la recente riforma.

Il favore con cui è stata accolta la reintroduzione del diverso giudizio di disvalore tra traffico di diversi tipi di sostanze stupefacenti ha fatto passare nel silenzio che, per i responsabili di detenzione ai fini di spaccio di quantità "non modiche" di droghe "pesanti", il minimo di pena previsto dalla legge è ritornato ad essere otto anni di reclusione precludendo al condannato per fatti commessi successivamente alla pubblicazione della sentenza della Consulta qualsiasi possibilità di accedere direttamente a misure alternative alla detenzione.

A differenza di quanto accadde nel 2006, nel contesto attuale sembrano sussistere quelle condizioni di necessità ed urgenza che consentono al Legislatore di intervenire con celerità onde consentire al Giudice dell'esecuzione di rendere giustizia a coloro che stanno scontando una pena computata in base a quantificazioni eccedenti il massimo oggi consentito, reintrodurre, anche nel 5° comma dell'art. 73 DPR 309/90 la distinzione tra i diversi tipi di sostanze e rendere manifesta la propria effettiva volontà sull'opportunità di ripristinare i vecchi parametri di pena in relazione agli illeciti concernenti le sostanze dopanti più dannose.

## Diritto Penale Tributario

a cura di Tommaso Servetto

### NON CONSENTITI IL SEQUESTRO E LA CONFISCA PER EQUIVALENTE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ'

**Sezioni Unite 5/3/2014 n. 10561**

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto il problema giuridico relativo alla possibilità, o meno, di operare il sequestro e la confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica nell'ipotesi di reato tributario ascritto al suo legale rappresentante.

La Suprema Corte, pur evidenziando una irrazionalità del sistema, e auspicando un intervento legislativo volto a risolverla, precisa che, essendo tale misura di carattere eminentemente sanzionatorio non è possibile una interpretazione analogica con le disposizioni che prevedono la confisca per equivalente nei confronti del reo, trattandosi di analogia in malam partem.

Pertanto, non essendo i reati tributari inseriti fra quelli per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lvo 231/2001, **il sequestro e la confisca per equivalente non sono consentiti nei confronti dell'ente salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio.**

### NON CONSENTITA LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE

**Tribunale di Torino, Dott. A. Natale, 11/7/2013 in JUS TO**

La natura sanzionatoria della confisca per equivalente, così come indicata dalla giurisprudenza di legittimità, non esaurisce la complessità dell'istituto, che esplica, oltre alla funzione sanzionatoria, anche quella *riparatoria, ripristinatoria*, tant'è che questa non si applica quando sia stato restituito all'Erario il profitto del reato, escludendo così una duplicazione sanzionatoria.

Se nei confronti della confisca trovasse applicazione l'istituto della sospensione condizionale, verrebbe frustrato il fine riparatorio, provocando un effetto dissuasivo all'assolvimento degli obblighi tributari. **Ne discende l'inapplicabilità della sospensione condizionale della confisca ai sensi dell'art. 164 c. 3 c.p.**

### OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE EX ART. 10 BIS D. LVO 74/2000: ESCLUDE IL DOLO DEL REATO L'IMPREVEDIBILE INDISPONIBILITÀ DI DENARO

**Cass. Sez. III, Sent. 07/02/2014 n. 5905**

Per fondare il giudizio di responsabilità penale, il Giudice deve motivare la sussistenza dell'elemento soggettivo incorrendo, in mancanza di detta motivazione, in violazione di legge.

Il dolo del reato di *omesso versamento delle ritenute*, ascritto al datore di lavoro, è escluso quando quest'ultimo è in grado di dimostrare che la crisi di liquidità è causata da una *imprevista e imprevedibile* indisponibilità del necessario denaro, non correlata in alcun modo alla condotta gestionale dell'imprenditore configurandosi così l'esimente di *forza maggiore*.

### SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA NON CONSENTITO IN MANIERA ESORBITANTE

**Cass. Pen., Sez. III, 17/10/2013 n. 42639**

Per giustificare l'imposizione ed il mantenimento della misura cautelare reale del sequestro finalizzato alla confisca, il valore delle cose sequestrate deve essere *adeguato e proporzionale all'entità dell'importo del credito garantito* al fine di scongiurare una eccessiva compressione del diritto di proprietà; tale valutazione rientra nei poteri del Tribunale del Riesame, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca, evitando così che la stima sia rimessa a soggetti non legittimati ed al di fuori di ogni controllo giurisdizionale.

## Errata Corrige

L'avvocato Antonio Foti, che ringraziamo per la Sua attenzione, segnala che nel numero precedente è stato erroneamente esposto un principio di diritto in materia di restituzione nel termine, in quanto si era fatto riferimento alla 'presunzione di conoscenza' in luogo della 'presunzione di non conoscenza'. Il principio di diritto deve essere così letto: **la notifica al difensore di ufficio non è idonea a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato.**

# Sempre più poveri gli avvocati dei poveri

di Roberto Brizio

Continuano le convulsioni normative ed organizzative per i sempre più esasperati avvocati che hanno scelto di garantire assistenza difensiva penale ai non abbienti nell'ambito del Patrocinio a spese dello Stato.

Continua infatti ad aumentare il numero di parti offese ed imputati che devono provare ad avvalersi di quanto previsto dal Testo Unico in materia di spese di Giustizia. La disciplina, però, grazie alla quale anche per gli ultimi vige il diritto costituzionale di difesa, tramite l'assistenza di legale di propria scelta e fiducia, retribuito secondo decenza ed in tempi men che biblici, non pare proprio trovar pace né tantomeno stabile riconoscimento ed applicazione.

Nonostante l'impegno profuso in ormai oltre cinque anni di Protocolli e riunioni, la Commissione mista Giudici G.i.p. e dibattimentali del Tribunale ed il Foro torinese non ha fatto in tempo a divulgare prassi virtuose e procedure condivise che subito si sono presentate nuove difficoltà e ritardi, in gran parte da ultimo generati da interventi normativi che, invece di razionalizzare, hanno con la loro tempistica ottenuto l'effetto, forse non così indesiderato, di generare incertezza, confusione e, vien da sé, ulteriori mortificanti decurtazioni.

L'introduzione del sistema parametri per le spese di assistenza legale (24/01/12), oltre a rafforzare in ambito privato il potere contrattuale del contraente più forte, aveva invero già liberato il Giudicante, chiamato a pronunciarsi in tema di spese, da ogni vincolo ed inderogabilità nell'individuazione di compensi minimi,

ma l'innovazione non doveva esser parsa sufficiente per indiscriminate riduzioni, se con il decreto ministeriale attuativo (20/07/2012) si ritenne di prevedere che per i non abbienti detti compensi, a causa di asserite esigenze di bilancio, dovessero "di regola" essere ridotti, e da subito, della metà.

A nulla valse in allora soggiungere che tale spesa per la collettività, vista pure l'importanza capitale del diritto da garantirsi, specie in rapporto ad altre uscite del capitolo Giustizia, fosse sempre stata tutt'altro che insopportabile; tant'è che si dovettero attendere addirittura le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (12/10/12) per sentir almeno sancire che quel "subito" non dovesse riguardare parcelle in attesa di liquidazione da anni, bensì operare per le vicende la cui fase processuale veniva definita dopo l'introduzione delle nuove tabelle.

Il seguito sarebbe quasi comico, se non avesse nel migliore dei casi paralizzato per mesi provvedimenti già troppo a lungo attesi. Siccome la nuova legge professionale (31/12/12) aveva imposto la rideterminazione periodica dei parametri, qualcuno pensò che gli effetti del nuovo decreto ministeriale in via di approvazione potessero essere in parte anticipati addirittura per legge e pur in quella di stabilità 2014 (31/12/13), con l'immediata introduzione di un "taglio" nella misura del terzo e benché la fonte regolamentare in itinere contemplasse una riduzione del 30% (che non è la stessa cosa!), proprio ed *ex professo* perché si era convenuto che l'originaria decurtazione compromettesse ec-

## LA FALSA ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI REDDITUALI INTEGRA IL REATO DI CUI ALL'ART. 316 TER C.P.

Cass. Pen., Sez. II, 27/11/2013 n. 47128

Il privato che, falsamente, autocertifica -sul retro di una prescrizione medica- di trovarsi nelle condizioni reddituali ed economiche per poter fruire della esenzione dal pagamento del ticket sanitario, integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) e non quelli di falso in atto pubblico e truffa aggravata: pertanto, quando la somma indebitamente percepita non supera la soglia minima di erogazione prevista dall'art. 316 ter c.p., cioè euro 3.999/96, sussisterà una mera violazione amministrativa.

cessivamente la salvaguardia dei diritti costituzionali in gioco nel giudizio penale.

Gli effetti erano stati facilmente previsti e proprio su questa rivista: la concorrenza di tagli, in misura e su piani normativi diversi, ha ingenerato l'erronea conclusione che non bastasse un'unica decurtazione, ma che tutte e due dovessero operare, con conseguente pioggia di liquidazioni di tal fatta ad opera della Corte d'Appello, del Tribunale di Sorveglianza e di qualche Giudice dibattimentale (per il Tribunale per i Minorenni la questione non si è neppure posta, perché una pacca sulla spalla non risulta frazionabile).

E la Commissione mista in tutto questo marasma? Ha reiterato il proprio riferimento ai parametri già concordati (e pubblicati sul sito dell'Ordine), ha cercato di chiarire, per quanto potesse influire, che non si trattava affatto di due tagli diversi, ha poi sconsolatamente perseguito i suoi lavori anche quale osservatorio dei provvedimenti e insistito per la riduzione

dell'arretrato e l'informatizzazione delle procedure (tramite il deposito col pur farraginoso sistema SIAMM delle istanze di liquidazione).

Il 10 marzo 2014 il Ministro ha firmato il nuovo decreto parametri, ma, incredibile a dirsi, fino all'ultima seduta in Commissione Giustizia del problema "doppio taglio" (terzo + 30%) nessuno si era accorto, fino a che qualche tenace vocina sabauda è arrivata all'orecchio di altra torinese, a tanto per nostra fortuna Deputata.

Morale. Al posto del solito adagio, caro Tom, accontentati a questo punto del balletto delle date: 1) con fase definita fino al 20/07/12, vecchie tariffe, 2) quindi e fino al 31/12/13 vecchi parametri per metà, 3) poi e fino a pubblicazione in Gazzetta ancora vecchi parametri meno un terzo, 4) da lì in poi, infine e sfiniti, nuovi parametri ridotti di un terzo (dimenticatevi il 30% come, pure, che tra i debiti della P.A. da pagarsi subito ci siano anche quelli dei poveri avvocati dei poveri).



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: [www.legalitorino.it](http://www.legalitorino.it)

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
e-mail: [info@legalitorino.it](mailto:info@legalitorino.it)

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91  
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno  
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglia  
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Anna Binelli  
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Marco Ivaldi - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi  
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini  
Roberto Tava - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

## Codice della Strada a cura di Marino Careglio

### LEGITTIMO IL RIFIUTO AD EFFETTUARE L'ALCOLTEST IN UNA CASERMA TROPPO DISTANTE

Corte d'Appello di Torino, III sezione, sent. 11/02/2014, estensore Pres. Dott. Luciano Grasso

Nella vicenda esaminata dalla Corte d'Appello di Torino, le forze dell'ordine avevano richiesto ad una conducente di un veicolo, in stato di gravidanza, di recarsi presso una caserma sita a circa 50 km di distanza per sottoporsi all'alcoltest; la stessa si rendeva disponibile ad effettuare il controllo sul posto ovvero presso la caserma più vicina, che però risultava sprovvista della strumentazione necessaria, ma si rifiutava di recarsi in una località così distante, anche alla luce dello stato di "dolce attesa" in cui si trovava.

Tale tipo di rifiuto è stato ritenuto legittimo dalla Corte d'Appello, che ha pertanto assolto la signora dal reato di rifiuto di sottoposizione all'alcoltest perché il fatto non costituisce reato, per un duplice ordine di ragioni.

Da un lato, è stato rilevato che il riferimento al comma 4 dell'art. 186 Cds - là dove si prevede l'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando - deve intendersi nel senso di prescrivere l'effettuazione dell'accertamento alcolemico presso

la caserma territorialmente prossima rispetto al luogo della presunta infrazione, con la conseguenza che la carenza presso tale caserma della strumentazione necessaria non può andare a discapito della conducente; dall'altro lato, laddove il comma 3 dell'art. 186 Cds afferma che tali accertamenti devono essere effettuati "nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica" tale sottolineatura non è senza significato e pertanto nel caso di specie la sottoposizione all'alcoltest "non si sarebbe potuta tradurre in una trasferta che, per la sua lunghezza e per le sue caratteristiche, sarebbe potuta sfociare, almeno potenzialmente, in un pregiudizio per la salute dell'imputata, attese le condizioni in cui all'epoca la stessa si trovava".

In tale vicenda processuale la Corte d'Appello, pur in presenza di maturata prescrizione del reato, ha assolto l'imputata ai sensi dell'art. 129 cpv c.p.p. risultando evidente che il fatto non costituisce reato.

# Brevi considerazioni in materia di videosorveglianza condominiale

La riforma del condominio ha disciplinato, introducendo l'art. 1122 ter del codice civile, le modalità di realizzazione di impianti di sorveglianza sulle parti comuni del condominio.

Tale norma stabilisce che: "Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136" e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.

L'indicata disposizione legislativa deve necessariamente essere correlata alle prescrizioni contenute nel codice sulla privacy (d.lgs 196/2003).

In particolare dovranno essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal codice della privacy e dal provvedimento generale del garante.

Tra gli obblighi che valgono anche in materia condominiale vi è quello di segnalare la presenza delle telecamere con appositi cartelli, visibili anche di notte.

La registrazione dei dati possono essere conservate per un periodo relativamente breve che non può superare le 24-48 ore anche in relazione a particolari esigenze quali la chiusura di esercizi e/o uffici che hanno sede nel condominio ovvero a periodi di festività.

Per tempi di conservazione superiori a sette giorni è necessario presentare una verifica preliminare al Garante.

Le telecamere dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage...), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rile-

vanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc...). I dati raccolti (riprese, immagini) dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

A prescindere da tali obblighi è necessario che la delibera assembleare di installazione di sistemi di videosorveglianza in osservanza al principio di proporzionalità contenuto nel codice della privacy, sia assunta solo in caso di rischi reali non eliminabili con accorgimenti differenziati dall'apposizione di telecamere quali ad esempio l'installazione di sistemi di allarmi ovvero di porte blindate ovvero con l'assunzione del custode.

Ciò sta a significare che la delibera assembleare, sebbene adottata con la maggioranza richiesta è comunque illegittima se viola il citato principio di proporzionalità.

A diversa disciplina soggiace invece l'installazione da parte di un condomino di una telecamera che riprenda solo l'ingresso dell'appartamento o dell'autorimessa di sua proprietà.

In tal caso il Garante della privacy ha chiarito che: "Quando l'installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali - e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) - non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l'eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in

## In Evidenza

### AFFITTI: AMMESSI I PAGAMENTI IN CONTANTI PER SOMME INFERIORI A MILLE EURO

Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze, protocollo 05/02/2014 n. 10492

L'articolo 1 della Legge dicembre 2013, n. 147, cosiddetta legge di stabilità 2014, prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, debbano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Con la nota in oggetto, il Ministero delle finanze ha precisato che tale principio deve essere contemplato con la normativa antiriciclaggio; pertanto tutti i pagamenti inferiori a 1000,00 euro possono essere effettuati in contanti e nessuna sanzione sarà irrogata a chi a partire dal 1 gennaio 2014 avesse provveduto ad effettuare il pagamento del canone di locazione ricorrendo a metodi di pagamento non tracciabili. Infatti, la prova della transazione avvenuta tra locatore e conduttore può ritenersi soddisfatta esibendo una prova documentale comunque formata purché chiara, inequivoca ed idonea ad attestare il passaggio di denaro intercorso tra i due soggetti.

tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. E tra l'altro necessario - anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata - che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage".

Da ultimo appare opportuno accennare brevemente alla problematica relativa ai videocitofoni e cioè se gli stessi siano equiparabili o meno al sistema di videosorveglianza.

È noto infatti che i moderni videocitofoni che rilevano immagini o suoni, anche tramite

registrazione possono essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso si applicano le disposizioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tale normativa non si applica quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le medesime ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell'apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.

#### PER LA REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI NON E' NECESSARIA L'UNANIMITA'

Cass. Civ., Sez. II, Sent. 26/2/2014 n. 4659

Con la sentenza n. 4659/2014 la Corte di Cassazione, in totale adesione al principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18477/2010, ha ribadito che la delibera condominiale che approva le tabelle millesimali ovvero che apporta delle modificazioni alle stesse, non deve essere assunta all'unanimità dei condomini.

La Corte ha specificato che la delibera di approvazione delle tabelle millesimali non ha natura negoziale e conseguentemente non è necessario il consenso unanime dei condomini essendo sufficiente che la delibera venga approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136 comma 2° c.c.). Analoga maggioranza è richiesta per la revisione delle tabelle millesimali.

La Corte ha infatti chiarito che l'approvazione delle tabelle millesimali non crea l'obbligo contributivo del condomino, che è previsto dalla legge, ma semplicemente costituisce un parametro di quantificazione di tale obbligo sulla base di una valutazione tecnica.

#### NON E' LIBERATO IL CONDOMINO CHE PAGA LA PROPRIA QUOTA DIRETTAMENTE ALL'IMPRESA CREDITRICE DEL CONDOMINIO

Cass. Civ., Sez. VI, sent. 17/02/2014 n. 3636

Con la sentenza indicata la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, per quanto attiene le parti comuni, il Condominio si pone, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini e l'amministratore assume la qualità di necessario rappresentante dei condomini sia nella fase di assunzione degli obblighi verso i terzi sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi. Pertanto, il pagamento effettuato dal condomino direttamente a mani del creditore del Condominio non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino. Ne consegue che l'amministratore ben potrebbe richiedere ed ottenere dal singolo condomino il pagamento della quota e l'unico rimedio concesso al condomino sarebbe la richiesta di restituzione al terzo creditore di quanto già corrisposto.

#### LOCAZIONE: CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Cass. Civ., Sez. III, sent. 10/12/2013 n. 27540

Con la decisione in esame la Suprema Corte di Cassazione torna sul tema della ripartizione delle spese di manutenzione tra il locatore e il conduttore. Precisa la Corte che per manutenzione ordinaria deve intendersi quella diretta ad eliminare guasti della cosa locata o che comunque abbia carattere di periodica ricorrenza e di prevedibilità; inoltre, la relativa spesa è sostanzialmente di modico valore rispetto al corrispettivo della locazione. Sono invece da considerare straordinarie quelle riparazioni non prevedibili e di costo ingente, eccezionali nell'ambito dell'ordinaria durata della locazione, ovvero anche quelle di una certa urgenza e di una certa entità, necessarie al fine di conservare o di restituire alla cosa locata la sua integrità ed efficienza.

Nel caso di specie, la spesa di rifacimento delle facciate condominiali, per la sua importanza, per la natura episodica e per l'onerosità dell'intervento manutentivo, è stata qualificata come spesa di manutenzione straordinaria.